

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventitre, il giorno trentuno del mese di gennaio
31 gennaio 2023

in Trieste, nel mio studio, al civico numero 13 di Via San Nic-
colò.

Davanti a me **MASSIMO PAPARO**, Notaio in Trieste, iscritto nel
Collegio Notarile di questa città,

sono comparsi i Signori:

Massimiliano FEDRIGA, nato a Verona il giorno 2 luglio 1980,
residente a Trieste, via -----,
codice fiscale numero: FDR MSM 80L02 L781U;

Edoardo PETIZIOL, nato a Trieste il giorno 22 luglio 1984,
residente a Trieste, via -----,
codice fiscale numero: PTZ DRD 84L22 L424U.

Detti comparenti, cittadini italiani, dell'identità personale
dei quali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere nei
miei rogiti il seguente:

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - I Signori Massimiliano FEDRIGA ed Edoardo
PETIZIOL dichiarano di costituire, come col presente atto co-
stituiscono, un'Associazione denominata:

"FEDRIGA PRESIDENTE".

Articolo 2 - L'Associazione ha sede in Trieste, via -----.

Articolo 3 - Le norme relative all'oggetto, organizzazione e
funzionamento dell'Associazione sono contenute nello Statuto
che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, previa
lettura da me Notaio datane ai comparenti, loro approvazione e
sottoscrizione con me Notaio.

Articolo 4 - L'Associazione è senza scopo di lucro.

Articolo 5 - L'Associazione si organizza e svolge la sua atti-
vità attraverso:

- (a) l'Assemblea;
- (b) il Consiglio Direttivo;
- (c) il Presidente;
- (d) il Tesoriere;
- (e) il Collegio dei Probiviri;
- (f) il Revisore dei Conti.

Articolo 6 - L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, che è
composto di 2 (due) membri e che dura in carica tre anni.

Per la prima volta e per il primo triennio il Consiglio Diret-
tivo e il Presidente vengono designati dai costituenti, come
segue:

- Massimiliano FEDRIGA, Presidente;

- Edoardo PETIZIOL, Consigliere,

tutti come sopra generalizzati.

Articolo 7 - Tutte le spese e tasse del presente atto e quante
altre allo stesso inerenti e conseguenti, niuna esclusa od ec-

Registrato a:
TRIESTE
il 31/01/2023
N. 994
Serie 1T
€ 200,00

cettuata, sono e saranno a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, i quali a mia domanda dichiarano di approvarlo e quindi con me Notaio lo sottoscrivono, essendo le ore nove e quarantacinque minuti.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e scritto in piccola parte di mio pugno, quest'atto consta di un foglio di cui occupa una intera facciata e fin qui della presente.

F.TO: Massimiliano FEDRIGA

F.TO: Edoardo PETIZIOL

(L.S.) F.TO: MASSIMO PAPARO - NOTAIO

ALLEGATO "A"

AL N.RO DI REP. 125067/28120

STATUTO

ASSOCIAZIONE

FEDRIGA

PRESIDENTE

TITOLO I - Disposizioni Generali

ARTICOLO 1 - Principi Fondanti

1. L'Associazione Fedriga Presidente - costituita in forma di Associazione senza fini di lucro ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36-37-38 del Codice Civile e della L.6 luglio 2012 n. 96 -. Si impegna a promuovere lo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Friuli Venezia Giulia attraverso continuo confronto con le realtà presenti nella società, le istituzioni pubbliche, gli Enti locali e culturali.

2. L'organizzazione dell'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, conformato ai principi democratici nel rispetto delle minoranze ed ai diritti degli iscritti.

ARTICOLO 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Trieste.

ARTICOLO 3 - Simbolo, forme grafiche e contrassegni elettorali

1. Il simbolo di "Fedriga Presidente" ed ogni altra forma grafica, ivi inclusi gli eventuali contrassegni elettorali, sono determinati dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo.

2. Il simbolo è di proprietà dell'associazione e può essere utilizzato in ogni atto, documento e comunicazione ufficiale previa autorizzazione del Presidente che lo comunica al consiglio direttivo.

ARTICOLO 4 PARTECIPAZIONE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI

1. L'Associazione può presentarsi nelle tornate elettorali attraverso la costituzione di liste proprie o partecipando con propri candidati all'interno di altre compagini.

2. L'autorizzazione alla partecipazione alle tornate elettorali è autorizzata dal Presidente, sentito il direttivo

ARTICOLO 5 - Scopo

1. L'Associazione ha soggettività giuridica, non ha scopo di lucro ed intende promuovere ogni iniziativa ritenuta utile a:

a) favorire la partecipazione dei cittadini al dibattito politico, culturale economico e sociale sui temi di particolare interesse per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Italia e l'Unione Europea;

b) promuovere l'impegno politico-amministrativo degli stessi come occasione di miglioramento politico, economico, sociale e culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Ai fini per cui è costituita, l'Associazione può promuovere e svolgere tutte le attività idonee a raggiungere gli scopi di cui sopra, in particolare:

- Promuovere iniziative, dibattiti, convegni per svilup-

pare e diffondere progetti e proposte finalizzati al rilancio politico, sociale, economico e culturale del Friuli Venezia Giulia.

- L'Associazione potrà promuovere attività di studio e ricerca su tematiche socio-politiche, attività culturali, musicali, ambientalistiche, artistiche.

- Potrà altresì curare pubblicazioni con l'intento di potenziare e diffondere l'attività sociale.

- L'Associazione promuove momenti di confronto con le realtà presenti nella società, le istituzioni pubbliche, gli Enti locali e culturali per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che rientrano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività culturali, sociali, di ricerca e dibattito politico.

- L'Associazione può pubblicare, anche via web e tramite le piattaforme social, materiale informativo che rientri nelle finalità dell'Associazione e curarne la distribuzione e diffusione senza scopi di lucro.

- L'Associazione può stabilire rapporti con altre istituzioni culturali e scientifiche e con organismi, movimenti o associazioni regionali, nazionali ed internazionali che abbiano scopi affini, anche attraverso rapporti federativi.

- L'Associazione può partecipare - senza limitazione alcuna - a consultazioni elettorali.

TITOLO II - Soggetti

ARTICOLO 6 - Soggetti

1. L'adesione a Fedriga Presidente è libera, volontaria, individuale e comporta la condivisione e l'adesione allo Scopo ed ai Principi Fondanti di cui al presente Statuto, l'accettazione delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione, nonché la collaborazione alla realizzazione degli scopi associativi.

2. L'ammissione all'Associazione è subordinata al parere favorevole del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

3. Chi intende aderirvi deve rivolgere espressa domanda al Presidente e al Consiglio Direttivo; in essa l'aspirante associato ammette esplicitamente di conoscere le disposizioni del presente statuto, osservandone con onestà e correttezza l'ispirazione e gli scopi e possibilmente collaborando per l'attuazione dei programmi.

4. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci regolarmente iscritti che ne manifestassero la volontà.

5. Gli associati sono tenuti al versamento di una eventuale quota associativa - determinata dall'assemblea, il cui ammontare dell'entità è soggetto a variazione con delibera adottata dal Consiglio Direttivo e votata dall'assemblea dei soci.

6. La qualità di associato si perde automaticamente in caso di mancato rinnovo o mancato pagamento della quota associa-

tiva nel termine stabilito dal Consiglio Direttivo, per morte, per recesso, per decadenza o per provvedimento disciplinare di esclusione così come disciplinato nel presente Statuto.

7. Gli associati che a qualunque titolo abbiano cessato la loro qualità non possono richiedere la restituzione delle quote associative né chiedere indennizzi o attribuzione di beni sociali.

8. Il Consiglio Direttivo redige e tiene aggiornato - anche in formato elettronico - il libro degli associati e degli aderenti.

TITOLO III - Organi dell'Associazione

ARTICOLO 7 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- (a)** l'Assemblea;
- (b)** il Consiglio Direttivo;
- (c)** il Presidente;
- (d)** il Tesoriere;
- (e)** il Collegio dei Probiviri;
- (f)** il Revisore dei Conti.

Le cariche devono essere rinnovate almeno ogni tre anni ad eccezione di quella del Presidente che deve essere rinnovata ogni dieci anni.

2. In caso di dimissioni, decadenza o venir meno di membri degli organi dell'Associazione di cui al comma 1, fatte salve le

regole previste dal presente Statuto in caso di decadenza dell'intero organo o di parte di esso, si procede mediante cooptazione, ad esclusione del Presidente.

ARTICOLO 8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione Fedriga Presidente che rappresenta tutti gli Associati regolarmente iscritti.

2. Ad essa spetta:

(a) l'elezione del Presidente;

(b) l'elezione del Tesoriere;

(c) l'elezione del Consiglio Direttivo;

(d) l'elezione del Revisore dei Conti;

(e) l'elezione del Collegio dei Probiviri;

(f) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e del rendiconto previsto dalla normativa sui partiti politici;

(g) Determinazione dell'importo della quota sociale;

(h) l'approvazione delle modifiche del presente Statuto;

(i) la decisione di sciogliere l'Associazione, di nomina di uno o più Liquidatori e di stabilire eventualmente le modalità della liquidazione.

3. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa.

4. L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno, in occasione dell'approvazione

dei bilanci consuntivo e preventivo. Può essere straordinariamente convocata ogni qualvolta il Presidente lo richieda. La data della convocazione va comunicata per iscritto agli associati almeno 10 (dieci) gg. prima mediante posta elettronica e sms. I lavori vengono presieduti dal presidente in carica o da un suo delegato nominato dall'assemblea la quale provvederà anche alla nomina di un segretario verbalizzante.

5. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione, da convocarsi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci intervenuti. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di numero 1 (uno) associato.

ARTICOLO 9 - il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto fino ad un massimo di 5 (cinque) membri compreso il Presidente.

2. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene per voto di lista. La lista comprende quattro membri più il Presidente designato. Nell'eventualità di presenza di più liste a far parte del consiglio direttivo verranno designati il Presidente più 3 (tre) membri della lista vincitrice, nonché il candidato Presidente indicato dalla lista arrivata seconda.

3. Al Consiglio Direttivo compete organizzare le riunioni dell'Assemblea Generale, predisporre il calendario delle annua-

li attività di interesse generale, provvedere al disbrigo di tutte le pratiche correnti ed inerenti la vita e l'organizzazione dell'Associazione e la sua evoluzione. Ad esso spetta pure l'obbligo di amministrare secondo i principi e le regole contabili che trovano fonte nella legge e nel presente statuto. Redige inoltre il bilancio preventivo e consultivo ed il rendiconto previsto dalla normativa sui partiti politici, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno. La convocazione avviene mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica o sms a tutti i componenti della Direzione Regionale almeno 2 (due) giorni prima della riunione. Tale comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo (salvo non si tratti di riunione virtuale), del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno.

5. Un membro del consiglio direttivo può decadere: per dimissioni; per scadenza dei termini di mandato; per revoca del mandato da parte del Presidente.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili e immediatamente efficaci. Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei membri del consiglio direttivo in carica, comportano la decadenza dello stesso. Il Presidente nomina fino a tre sostituti i quali andranno a costituire, con il Presidente, il Consiglio direttivo provvisorio. Ai componenti potranno es-

sere affidate deleghe specifiche. Il Presidente, entro sei mesi, provvederà a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Nelle more della convocazione dell'assemblea, al Consiglio direttivo provvisorio spetta predisporre il calendario delle annuali attività di interesse generale, provvedere il disbrigo di tutte le pratiche correnti ed inerenti le attività dell'associazione. Ad esso spetta pure l'obbligo di amministrare secondo i principi e le regole contabili che trovano fonte nella legge e nel presente statuto.

7. Al consiglio direttivo spetta organizzare le riunioni dell'Assemblea Generale, predisporre il calendario delle annuali attività di interesse generale, provvedere al disbrigo di tutte le pratiche correnti ed inerenti la vita e l'organizzazione dell'Associazione e la sua evoluzione. Ad esso spetta pure l'obbligo di amministrare secondo i principi e le regole contabili che trovano fonte nella legge e nel presente statuto.

8. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ogni membro del consiglio direttivo può rappresentare in consiglio, per mezzo di delega scritta, non più di 1 (uno) consiglieri.

9. Ai sensi del 1° comma dell'art. 5 L. 6/7/2012 N. 96 e succ. modif. ed integrazioni il Consiglio Direttivo è espressamente

indicato come l'organo competente ad approvare il rendiconto d'esercizio.

ARTICOLO 10 - Il Presidente

1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire e/o delegare la rappresentanza dell'Associazione anche a terzi per il compimento degli atti giuridici.

2. Al Presidente spetta deliberare sull'ammissione degli associati.

3. Il Presidente vigila sul rispetto dei principi ispiratori e delle finalità dell'Associazione Fedriga Presidente e ne esprime l'indirizzo. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, stabilendo - fatti salvi i diversi casi previsti nel presente Statuto - i relativi ordini del giorno. Il Presidente svolge altresì tutte le altre funzioni attribuite dalle disposizioni del presente Statuto.

4. Il Presidente uscente è tenuto a dare le regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

5. Sottoscrive gli atti inerenti ad impegni, obblighi o disposizioni che investano la generalità dei soci.

ARTICOLO 11 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è proposto dal Presidente, sentito il direttivo.

2. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene la contabilità e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo nonché il rendiconto.

3. Il Tesoriere può avvalersi della collaborazione di un professionista esterno.

ARTICOLO 12 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 (tre) membri ed è l'organo disciplinare competente in via esclusiva ad accertare ed a pronunciarsi sulle violazioni dello Statuto

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, il Collegio dei Probiviri:

(i) è tenuto a contestare il fatto all'interessato, ponendolo nelle condizioni di esporre compiutamente le proprie ragioni difensive;

(ii) opera assicurando sempre il rispetto dei principi del contraddittorio e di difesa (incluso il principio della presunzione di innocenza) nonché quello di assoluta riservatezza sulle attività e sui procedimenti in corso, che cessa solo a seguito della adozione di una decisione contenente misure sanzionatorie.

3. Il Collegio dei Probiviri nomina il proprio Presidente con delibera a maggioranza semplice. Il suo voto è vincolante qua-

lora non si raggiunga la maggioranza prevista.

4. I soggetti che possono attivare il procedimento disciplinare

sono:

● gli Associati, in regola con il versamento delle quote associative;

● gli organi dell'Associazione.

5. Il Collegio dei Probiviri è libero di disciplinare il proce-

dimento, nel rispetto dei principi del contraddittorio, di di-

fesa e di assoluta riservatezza, nonché dei seguenti principi

generali:

● all'interessato deve essere comunicato l'avvio del procedimento, contestatogli il fatto e mettendo a sua disposizione, anche per via telematica e con libertà di forme, ogni atto e documento del procedimento medesimo;

● l'interessato ha diritto di essere sentito, di presentare memorie e di depositare documenti, chiedere l'audizione di testimoni e formulare istanze istruttorie, nei termini che vengono assegnati dal Collegio dei Probiviri per un ordinato ed efficace svolgimento del procedimento;

● la durata massima del procedimento è di 60 (sessanta) giorni, prorogabili per ulteriori 30 (trenta) giorni, per ragioni motivate e circostanziate legate all'istruttoria;

● il procedimento si conclude con apposita decisione scritta e motivata, da assumersi a maggioranza dei suoi

componenti, e da comunicarsi - anche via email - all'interessato;

● la decisione ha contenuto non sanzionatorio per:

a. insussistenza o irrilevanza della condotta: il comportamento come emerso dalla istruttoria non sussiste e/o non è provato, o non viola lo Statuto o il Codice di Garanzia;

b. buona fede: per quanto il comportamento violi lo Statuto o il Codice di Garanzia, sussiste buona fede;

● la decisione ha invece contenuto sanzionatorio con l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni: avvertimento, censura (lieve non pubblica ovvero grave pubblica), sospensione dall'Associazione, decadenza dall'eventuale carica detenuta, decadenza dalla qualità di Associato.

● il Collegio dei Probiviri, a seguito di propria insindacabile decisione a maggioranza su specifica istanza del Presidente per gravissimi motivi, procede in via abbreviata. In tal caso i termini di cui ai precedenti commi si intendono dimezzati. La decisione può anche consistere nella revoca del procedimento in via abbreviata e nella sua trasformazione in ordinario. In caso di procedimento in via abbreviata, l'interessato - nella pendenza del procedimento - deve astenersi dal compiere attività e - ove si tratti di cariche interne collegiali - dal voto.

6. Gli Associati - se chiamati all'attività istruttoria - sono tenuti a collaborare, nei limiti della ragionevolezza e della disponibilità personale, con il Collegio dei Probiviri.

7. Qualora dovessero emergere, in qualsiasi tempo, nuove prove che dimostrino che l'interessato non doveva subire una sanzione o che quella specifica sanzione era eccessiva o sproporzionata, egli ha sempre diritto a chiedere al Collegio dei Probiviri, mediante semplice istanza e con libertà di forme, la revisione del procedimento. Al procedimento di revisione si applicano i principi e le regole sopra esposte, ed esso si conclude con una decisione.

ARTICOLO 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta e certifica la regolarità dei Bilanci e che non vengano distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre Organizzazioni no profit che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Verifica e certifica che gli utili o avanzi di gestione vengano impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina il proprio Presi-

dente con delibera a maggioranza semplice.

4. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo inerenti l'approvazione del bilancio nonché, se invitati e se ritengono, alle riunioni dell'Assemblea ed alle altre del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni del Collegio Sindacale ai sensi delle norme del Codice Civile relative alle società per azioni, ove applicabili.

6. Il Collegio dei revisori dei Conti è l'Organo responsabile per la gestione economico-finanziaria ai sensi del 1° comma, art. 5 della L. 6/7/2012 e succ. modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 14 - Assenza di Compensi e Rimborsi

1. Dall'elezione o nomina a qualsiasi organo dell'Associazione non consegue un diritto ad alcun compenso, ed ogni attività svolta nell'ambito della carica è prestata a titolo gratuito.

2. È fatto salvo il rimborso delle spese documentate - ed approvate, sulla base del criterio di prudente gestione e dei criteri fissati con delibera approvata a maggioranza qualificata di due terzi dei loro componenti dal Consiglio Direttivo sulla base della disponibilità finanziaria dell'Associazione - sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

TITOLO IV - Partecipazione alle Elezioni

ARTICOLO 15 - Partecipazione alle Elezioni, candidature e campagne elettorali

1. La presentazione di liste alle elezioni le eventuali alleanze con partiti e soggetti politici o coalizioni, anche in forma federativa, gli eventuali apparentamenti in sede di ballottaggio, l'eventuale confluenza in altre liste, la scelta del contrassegno e del simbolo elettorale ed in genere ogni scelta elettorale nonché la scelta dei candidati sono stabilite dal Presidente sentito il consiglio direttivo.

TITOLO V - Gestione Finanziaria

ARTICOLO 16 - Patrimonio ed Entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate (che costituiscono, unitamente al patrimonio, il fondo comune associativo):

(a) versamenti effettuati dagli Associati e Aderenti o Sostenitori;

(b) contributi di coloro che risultino eletti, il tutto nel rispetto della legge;

(c) redditi derivanti dal suo patrimonio;

(d) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

(e) contributi, erogazioni, donazioni e/o lasciti diversi;

(f) ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

3. Il fondo comune associativo è destinato esclusivamente al funzionamento dell'Associazione, al conseguimento degli scopi statutari, alla partecipazione a campagne elettorali ed alle spese di gestione. E' espressamente vietata la distribuzione, durante la vita dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e capitali. Il fondo comune associativo è indivisibile per tutta la durata dell'Associazione.

4. L'adesione all'Associazione in qualità di Associato o Aderente/Sostenitore non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'associazione ed al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà dei medesimi di effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota annuale associativa.

5. I versamenti al fondo comune associativo possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo comune associativo.

ARTICOLO 17 - Contributi degli eletti

1. Gli Associati o gli Aderenti/Sostenitori che risultino elet-

ti hanno la possibilità - nel rispetto della legge - a contribuire all'associazione Fedriga Presidente nella misura massima stabilita dalla legge.

ARTICOLO 18 - Bilancio Consuntivo e Preventivo

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

2. Entro il 30 marzo di ciascun anno, il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre al parere del Collegio dei Revisori dei Conti ed alla successiva approvazione del Consiglio Direttivo, che deve intervenire entro il successivo 31 (trentuno) maggio.

3. Entro il 30 (trenta) ottobre di ciascun anno, il Tesoriere predispone il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il successivo 30 (trenta) novembre.

ARTICOLO 19 - Avanzi di Gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI - Etica dell'Associazione

ARTICOLO 20 - Codice di Garanzia

1. L'Associazione Fedriga Presidente può dotarsi di un Codice di Garanzia, che costituisce parte integrante del presente Statuto, approvato con le medesime modalità previste per le modifiche statutarie.

2. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare, se approvato, il Codice di Garanzia.

TITOLO VII - Disposizioni Finali

ARTICOLO 21 - Modifiche Statutarie e del Codice di Garanzia

1. Le modifiche del presente Statuto e del Codice di Garanzia sono proposte dal Consiglio Direttivo, che le approva a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei propri componenti, all'Assemblea Regionale che le approva a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi membri.

ARTICOLO 22 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per deliberato dell'assemblea o per deliberato del Presidente che dispone contestualmente della destinazione del patrimonio. Il patrimonio stesso dovrà essere devoluto a strutture sociali similari operanti nel settore della ricerca divulgazione socio-politica, della cultura e comunque a fini di pubblica utilità.

2. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito

l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23 - Legge Applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile, se ed in quanto compatibili, nonché alle norme specifiche di settore eventualmente applicabili.

ARTICOLO 24 - Denominazione Associazione

1. La denominazione dell'associazione "Fedriga Presidente" deve essere modificata con altro nominativo nell'eventualità di esplicita richiesta formulata dal socio fondatore Massimiliano Fedriga, nato a Verona il giorno 2 (due) luglio 1980 (millenovecentoottanta), da cui l'associazione stessa trae il nome.

2. Tale articolo non è modificabile in nessuna modalità, ivi comprese quelle espresse all'art.20 comma 1 del presente statuto.

ARTICOLO 25 - Disposizioni Transitorie

1. A far data ed all'atto della costituzione dell'Associazione, il fondatore nomina il primo Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Proviviri, che restano in carica per il primo quinquennio di vita dell'associazione, ad eccezione del Presidente il

cui mandato ha durata decennale.

2. I Fondatori e coloro che sono nominati in sede di costituzione dell'Associazione a far parte del primo Consiglio Direttivo sono e si considerano a tutti gli effetti Associati a far data dalla costituzione e per il primo anno versano la quota stabilita dai Fondatori medesimi.

F.TO: Massimiliano FEDRIGA

F.TO: Edoardo PETIZIOL

(L.S.) F.TO: MASSIMO PAPARO - NOTAIO